



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N.

742

del

16 LUG, 2026

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Università Internazionale Uninettuno per lo svolgimento di tirocinio pratico-valutativo degli allievi iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Processi cognitivi e tecnologie della Facoltà di Psicologia.

Proposta n. 126 del 15 LUG, 2026

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.
Affari Generali
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinar** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- L. 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- la l. 163/2021 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 e D.I. n. 654 del 5 luglio 2022;

Premesso che:

- l'Università Telematica Internazionale Uninettuno è una università telematica accreditata e riconosciuta dal MUR con Decreto del 15 aprile 2005 "*Istituzione dell'Università telematica internazionale non statale Uninettuno*";
- con pec del 20/3/2026, registrata al prot. generale n. 5917 del 20/3/2026, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno ha proposto a questa Arnas la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi per gli studenti iscritti e i laureati al Corso di Laurea Magistrale in Processi cognitivi e tecnologie della Facoltà di Psicologia, trasmettendo una bozza di accordo per eventuale condivisione;
- con mail del 28/4/2026, registrata al prot. n. 1812/AA.GG. del 28/4/2026, il Coordinatore del Servizio di Psicologia ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, vincolato all'accoglimento da parte dell'Università di talune modifiche da apportare alla bozza dell'accordo;
- con mail del 28/4/2026 è stata trasmessa all'Università Uninettuno la bozza della convenzione revisionata;
- con mail del 10/6/2026, registrata al prot. n. 2552/AA.GG. del 10/6/2026 l'Università Uninettuno ha approvato lo schema di convenzione con le modifiche proposte;

Acquisito:

- il parere favorevole del Coordinatore del Servizio di Psicologia, registrato al prot. n. 1812/AA.GG. del 28/4/2026;
- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 2854/AA.GG. del 30/6/2026;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplina nel dettaglio l'accordo, le modalità di svolgimento delle attività e il numero di

allievi da accogliere presso le strutture del Soggetto Ospitante, previa valutazione della disponibilità delle stesse;

- l'Università provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli stessi durante lo svolgimento del tirocinio presso l'Arnas Garibaldi;
- la convenzione è valida per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;
- la convenzione non comporta oneri di spesa a carico dell'Arnas Garibaldi;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

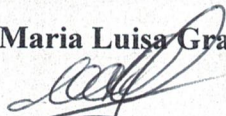
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università Telematica Internazionale "Uninettuno" per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi degli allievi iscritti al Corso di laurea Magistrale in Processi cognitivi e tecnologie della Facoltà di Psicologia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università Telematica Internazionale "Uninettuno", al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula di una convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università Telematica Internazionale "Uninettuno" per lo svolgimento di tirocini pratico valutativi degli allievi iscritti al Corso di laurea Magistrale in Processi cognitivi e tecnologie della Facoltà di Psicologia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Università Telematica Internazionale "Uninettuno", al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

____copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (L.163/2021)
PER I LAUREATI (Disposizioni transitorie post-lauream - D.Interm. 567/2022)
E PER GLI STUDENTI (Laurea Magistrale abilitante classe LM-51 - D. Interm. 654/2022)
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROCESSI COGNITIVI E TECNOLOGIE DELLA FACOLTA' DI PSICOLOGIA**

TRA

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 39 00186 Roma, C.F. 97394340588, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, ivi domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

Ente Promotore

E

ARNAS GARIBALDI di Catania, con sede legale in P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, CAP 95124, Città Catania, C.F./P.IVA: 04721270876 d'ora in poi denominata "Ente", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Giammanco nato a Palermo il 21/7/1961

Istituto o Ente Ospitante

VISTI:

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n 328 del 5 giugno 2002 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina di taluni ordinamenti";
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo; l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- l'art.2 c. 1 del D. Interm. n. 567 del 20 giugno 2022 stabilisce che il tirocinio pratico valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 750 ore, svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- l'art.2 del D. Interm. n. 654 del 5 luglio 2022 stabilisce che il periodo di TPV svolto durante il corso di Laurea Magistrale dovrà avere una durata tale da garantire un numero di 20 CFU, di cui almeno 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università;

CONSIDERATA

- la necessità di prevedere attività di tirocinio richieste per l'abilitazione alla professione di psicologo sia per coloro che abbiano conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti (di seguito "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti"), attraverso il tirocinio post-lauream, sia a studenti iscritti alle LM-51 abilitanti (di seguito "Studenti in LM-51 abilitanti"), attraverso il tirocinio pre-lauream (Artt. 1 e 2 della presente convenzione).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)



In base alle richieste e alle attività previste, sono accolti tirocinanti di entrambe le tipologie: "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti" e "Studenti in LM-51 abilitanti" del Corso di Laurea Magistrale in Processi cognitivi e tecnologie della Facoltà di Psicologia dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture **n. 1 soggetto** in tirocinio professionalizzante, tra gli Studenti in LM-51 abilitanti" o "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti".

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del TPV.

Art. 2

(Durata e attività del TPV)

La durata del TPV è indicata di volta in volta nel progetto formativo dell'Ente Ospitante. Gli Enti prendono atto:

- secondo le disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, il TPV post-lauream per i "Laureati magistrali secondo previgenti ordinamenti" si sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito CFU), con durata complessiva massima di 750 ore da svolgere nell'arco di un anno.
- in base l'art.2 del D. Interm. N. 654 del 5 luglio 2022, il TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti in LM-51 abilitanti" si sostanzia in attività professionalizzanti corrispondenti a 20 CFU (pari a 500 ore), fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo art.2 in base al quale "in mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma 6, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale". La collocazione temporale del tirocinio durante il corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun corso in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti contestualizzate presso l'Ente e supervisionate dalla figura di un Tutor (Art. 5).

In particolare, il TPV prevede attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. Tali attività, attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate, consentono lo sviluppo di competenze e abilità procedurali/relazionali necessarie per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono:

- uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la valutazione del caso (singolo, diade, gruppo, organizzazione);
- formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze scientifiche;
- capacità di analisi, ascolto e connessione con il contesto e con l'utenza;
- redazione di un report e restituzione paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
- connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica;
- adeguate relazioni con i colleghi;
- conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte

Le attività di TPV sono registrate in apposito libretto (Art. 3 e Art. 4), compilato dal Tirocinante e controfirmato dal Tutor.

Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio (NON idoneità) ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio di idoneità ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante.

L'Ente Ospitante e l'Ente Promotore prendono atto che, in caso di TPV pre-lauream per i tirocinanti "Studenti in LM-51 abilitanti", il giudizio di idoneità concorre alla certificazione dei 30 CFU di attività formative professionalizzanti dell'intero percorso formativo, è necessario per lo svolgimento della prova pratica valutativa ed è prerequisito per la presentazione di domanda di laurea.

Art. 3

(L'Ente Ospitante)

Il Responsabile del servizio di Psicologia Aziendale dell'Ente Ospitante designa un Tutor (Art. 5) che è responsabile dell'attività formativa professionalizzante. Il Rappresentante Legale dell'Ente controfirma il progetto formativo, di concerto con il Tutor. L'Ente ospitante, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento del tirocinio inviando una mail all'Ateneo.

Art. 4

(Libretto di registrazione, valutazione e attestazione del TPV)



Il Libretto rappresenta il documento nel quale viene registrata, valutata e attestata l'attività del Tirocinante.

Nel Libretto:

- sono registrate le presenze giornaliere del Tirocinante presso la sede dell'Ente Ospitante (Data, orario, attività, firma del Tirocinante e del Tutor) e indicate le ore complessive di TPV svolte;
- sono valutate le competenze acquisite dal Tirocinante attraverso l'indicazione di punteggio (A: Eccellente; B: Ottimo; C: Buono; D: Sufficiente; E: insufficiente) su ognuna delle competenze professionali attese di seguito riportate:
 - a) valutazione del caso;
 - b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c) formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e) redazione di un report e restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - f) riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
 - g) connessione tra teorie strumenti e pratica psicologica
 - h) capacità di stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni con i colleghi;
 - i) conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.
- è attestato il superamento del TPV mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo di idoneità firmato dal Tutor e dal responsabile aziendale dell'Ente Ospitante.

Art. 5

(Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV, l'attività formativa professionalizzante è seguita, valutata e attestata dal Tutor designato dall'Ente Ospitante, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante.

Ai sensi dell'art. 2 c. 9 del D. Interm. n. 654/2022, il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno tre anni e facente parte dell'organico dell'Ente Ospitante. In ottemperanza alla Convenzione stipulata tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e dell'Ateneo, ciascun Tutor può seguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Le competenze professionali e le attività del Tutor sono specificate agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i Tutor e i Tirocinanti.

Qualora il Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente Ospitante dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo.

Art. 6

(Progetto formativo)

Per ciascun Tirocinante, inserito nell'Ente Ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del Tirocinante;
- il nominativo del Tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- la dichiarazione che le attività previste nel Progetto formativo sono coerenti con l'acquisizione di tutte le competenze previste dal D. Interm. N. 654 (Art. 2 c. 10, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i);
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del Tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato: dal tirocinante, dal tutor aziendale, dal tutor universitario e, da ultimo, dal Rappresentante legale dell'Ente che accoglie il Tirocinante e presentato secondo il regolamento.

Art. 7

(Obblighi del tirocinante)

Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Durante lo svolgimento del TPV il Tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- concordare con il Tutor il progetto formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a svolgere le attività previste e a firmare il libretto di registrazione delle presenze;
- fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;



- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite, controfirmata dal Tutor, e consegnare il libretto alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi;
- segnalare attraverso una mail all'Ente Ospitante e all'Ateneo i casi in cui l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella presente Convenzione e/o che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento.

Le parti concordano che il tirocinante, prima dell'inizio dell'attività formativa:

- deve essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria, che sarà valutato dal Servizio del Medico competente aziendale;
- deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08.

Art. 8

(Criteri di selezione)

Le parti convengono che l'Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, previa verifica della disponibilità della Struttura, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9

(Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 10

(Normativa di igiene e sicurezza)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare:

- il soggetto promotore è garante della formazione generale e della formazione specifica ex art. 37 D.Lgs. 81/08; lo stesso garantisce che il tirocinante sia in possesso del certificato di idoneità sanitaria di cui all'art. 7 della convenzione;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; lo stesso garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 11

(Assicurazione)

L'Università assicura il/i Tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (posizione n. 22068166/95) e per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa Benacquista Assicurazioni (Polizza assicurativa RC n. 27534).

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 12

(Normativa privacy)

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente Ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 13

(Durata convenzione)



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di 1ANNO e non è rinnovabile tacitamente. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante pec.

Art. 14

(Imposta)

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014. Le spese di bollo sono a carico dell'Ente Promotore che provvede virtualmente.

Ente Promotore

Università Telematica Internazionale Uninettuno

Il Rettore

Prof.ssa Maria Amata Garito

Ente Ospitante

Arnas Garibaldi di Catania

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972
autorizzazione N 1499/2024 del 15/02/2022